REGOLAMENTO (CEE) N. 2220/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo dei semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1491/85, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di soia al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo dei semi di soia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato:

a) per la Spagna a 37,44 ECU per 100 chilogrammi;

b) per gli altri Stati membri a 48,94 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2219/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia [4].

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

---

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 27.
(4) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.